

“NORA against GBV”

Network of Organization for Rights and Autonomy against gender-based violence

FAQ

Chi possono essere i partner e i partner pro bono? Che significa partner pro bono?

Per partner si intende un'organizzazione differente dal soggetto responsabile/capo fila che è responsabile per l'implementazione di una o più attività all'interno della proposta e gestisce un budget per la realizzazione delle stesse.

Per partner pro-bono si intende un'organizzazione diversa dal soggetto responsabile che partecipa/beneficia del progetto senza ricevere un contributo finanziario o qualsiasi forma di pagamento. La partecipazione di tali soggetti può avvenire con un apporto di beni e servizi in modalità pro-bono dovrà essere ispirata non alla ricerca di profitto, ma all'apporto di competenze e risorse di altro tipo.

I partner pro bono possono essere i Comuni?

I partner pro-bono potranno appartenere, oltre che al mondo del terzo settore, anche a quello delle istituzioni, dell'università, della ricerca e del mondo economico. La partecipazione di tali soggetti come sostenitori con apporto di beni e servizi in modalità pro-bono e quindi gratuita, dovrà essere ispirata non alla ricerca del profitto, ma all'apporto di competenze e risorse finalizzate alla crescita e allo sviluppo del territorio e della società locale.

Possono essere pagate attraverso il finanziamento le risorse interne dell'Associazione (regolarmente assunte con contratto a tempo indeterminato) coinvolte nelle attività del progetto?

Sì, attraverso il finanziamento possono essere pagate risorse regolarmente assunte dall'ente beneficiario del contributo, a condizione che:

- a. La funzione descritta nel progetto sia compatibile con quella indicata in contratto e che i termini di riferimento siano espressamente collegati al progetto;
- b. Sia imputato come costo al progetto soltanto il tempo/lavoro dedicato dalla risorsa al progetto stesso.

Il progetto prevede un co-finanziamento?

No, il progetto non prevede un co-finanziamento.

Quali sono le tempistiche per il secondo bando nazionale?

Il secondo bando uscirà lunedì 2 dicembre 2024 e rimarrà aperto fino a domenica 2 febbraio 2025

Le cooperative, le imprese sociali e le APS possono partecipare ai bandi?

Le cooperative, sociali e non, nonché le imprese sociali non sono tra i soggetti ammissibili, ma possono essere partecipare come partner pro bono

Le associazioni di promozione sociale (APS) sono invece tra i soggetti ammissibili in quanto ETS.

In generale, sia il soggetto responsabile che il partner dovranno rientrare in una delle seguenti categorie in aggiunta ai criteri specifici di ammissione:

- Enti del Terzo Settore (ETS) non societari così come definiti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore e successive modifiche;
- Fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, non ETS (artt. 14-39 c.c.)

I Capacity Building sono solo per soggetti finanziati?

I soggetti finanziati dovranno necessariamente partecipare alle attività di capacity building: ricordiamo che il contributo economico è vincolato alla partecipazione attiva ad almeno l'80% del programma di capacity.

E' possibile estendere l'invito, dopo aver informato l'organizzatore, ad eventuali partner di progetto.

Si può partecipare ad entrambi i bandi?

Si, si può partecipare ad entrambi i bandi, tuttavia, i vincitori/le vincitrici del primo bando non possono partecipare al secondo.

A quale valore di bilancio fa riferimento i 500.000 euro del rendiconto finanziario/bilancio?

Con "l'ultimo rendiconto finanziario/bilancio d'esercizio approvato inferiore o uguale a 500.000 euro al 31.12.2023" si intende il totale delle entrate complessive da qualunque fonte derivino e che formano il conto economico e/o rendiconto gestionale e/o il rendiconto finanziario dell'anno: nelle entrate vanno comprese anche quelle di natura finanziaria (es: interessi, cedole) o da rendite immobiliari (es: affitti).

Le attività possono essere svolte in tutti i comuni inseriti nell'elenco SNAI a prescindere dalla classificazione delle aree interne: periferico, ultraperiferico, intermedio?

Le attività devono essere realizzate esclusivamente in aree interne e remote del territorio italiano (Comuni delle aree SNAI) a prescindere dalla classificazione. Per l'elenco completo dei Comuni in Aree SNAI fare riferimento al sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

https://politichecoesione.governo.it/media/rpipea3z/elenco_aree_snai_14-20-e-21-27_20231012.pdf

A quale tabella all'interno del PDF del Dipartimento per le Politiche di Coesione si deve fare riferimento? A quella delle Mappa Aree Interne 2020 (da pag. 7) oppure quelle successive riferite alle sole Aree SNAI (da pag 66)?

Si può fare riferimento ad entrambe le tabelle presenti nel pdf, una è l'aggiornamento dell'altra.

Le associazioni possono fare un progetto nelle aree SNAI anche se non hanno la sede lì?

Le associazioni devono avere sede legale e operativa in Italia e devono avere comprovata esperienza di lavoro di almeno due anni nei territori interessati dal bando - aree interne e remote del territorio italiano (Comuni delle aree SNAI) che siano verificabile, ad esempio, con accordi di collaborazione con enti pubblici o privati/accordi di partenariato/implementazione diretta di attività/progetti, etc.

Gli Ambiti Territoriali, come ad esempio i consorzi dei servizi sociali, possono partecipare al bando in qualità di soggetto responsabile del progetto o come partner dell'iniziativa progettuale?

No. L'Ambito è individuato dalle Regioni, come definito ai sensi della L. 328/2000. In particolare, in base all'articolo 8, comma 3 lettera "a", tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, spetta ad esse la determinazione degli Ambiti Territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.

I consorzi non sono tra i soggetti ammissibili, ma possono partecipare come partner di progetto pro-bono.

In base al D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore e successive modifiche", le cooperative sociali di tipo A possono partecipare al bando NORA?

Le cooperative, sociali e non, nonché le imprese sociali non sono tra i soggetti ammissibili, ma possono partecipare come partner pro bono.

In generale, sia il soggetto responsabile che il partner dovranno rientrare in una delle seguenti categorie in aggiunta ai criteri specifici di ammissione:

- Enti del Terzo Settore (ETS) non societari così come definiti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore e successive modifiche;
- Fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, non ETS (artt. 14-39 c.c.)

È possibile per un soggetto partecipare a due proposte, uno in qualità di capofila e l'altro come partner?

No, un soggetto può presentare una sola proposta, sia come capofila sia come partner. Nel caso di presentazione di più proposte da parte dello stesso soggetto, in qualità di capofila o partner, tutte le proposte verranno considerate inammissibili.

Interpretazione autentica dell'art. 4

Alla luce del criterio generale stabilito dall'**articolo 4.1.1**, che recita:

"Almeno uno dei soggetti deve i) avere incluso negli scopi del proprio statuto la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, il sostegno, la protezione e/o l'assistenza delle donne vittime di violenza, in linea con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dei principali strumenti internazionali dei diritti umani delle donne; ii) esperienza comprovata di almeno due anni di lavoro nell'ambito della prevenzione e del contrasto

alla violenza di genere e iii) comprovata esperienza di lavoro di almeno due anni nei territori interessati dal bando - aree interne e remote del territorio italiano (Comuni delle aree SNAI) che siano verificabile ad esempio con accordi di collaborazione con enti pubblici o privati/accordi di partenariato/implementazione diretta di attività/progetti, etc.”,

le **lettere c. degli articoli 4.2.2 e 4.2.3**, che recitano:

“alla data di pubblicazione del bando, deve avere almeno due anni di esperienza comprovata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere e conoscenza dei bisogni nelle aree interne e remote del territorio italiano (Comuni delle aree SNAI)”

rispettivamente a proposito del soggetto responsabile e del partner, impongono la necessaria presenza di tale condizione solo nel caso in cui l'altro soggetto del partenariato ne sia sprovvisto.

È possibile prevedere delle doti finanziarie destinate a tirocini, quota parte di affitto, spese per il conseguimento della patente di guida ecc.?

È possibile prevedere delle forme di agevolazione per la partecipazione delle persone che saranno coinvolte nelle attività del progetto. Tali forme di agevolazione non dovranno però essere costituite da erogazioni finanziarie, come previsto dalle condizioni di ammissibilità delle linee guida di rendicontazione finanziaria (sezione 3, criterio b delle condizioni di non ammissibilità). Il soggetto proponente o l'organizzazione partner dovranno quindi acquistare al posto della persona beneficiaria il servizio o il bene con cui intendono agevolare la partecipazione.

Il soggetto proponente può prevedere una quota di budget per questo tipo di spese nella macro voce “Servizi esterni e altri costi”. A fini della rendicontazione, occorre presentare documentazione che attesti, oltre all'effettivo sostenimento della spesa (giustificativo e prova di pagamento), anche l'effettiva consegna del bene al soggetto beneficiario.

È possibile che la presidente dell'associazione, capofila del progetto, venga inserita come formatrice e rientri nel budget di spesa? Oppure è preferibile che sia considerata come partner e quindi rientri nel budget di spesa del partner?

Sia per i capofila che per i partner una delle condizioni di ammissibilità è che non incorra in conflitto di interessi con FRIC, AAIT o con eventuali fornitori previsti. (pg. 6, punto L per i capofila, punto L per i partner). Entrambi i casi prevedono un conflitto di interesse e pertanto le proposte progettuali che presentassero questo tipo di arrangiamento sarebbero considerate inammissibili.

Riguardo i costi indiretti: è possibile caricare costi di affitto della sede anche in %? è possibile prevedere l'acquisto di materiale per le attività di formazione previste nell'idea progettuale (es. PC, lavagna mobile, videoproiettore, pen drive)? L'eventuale incarico di segreteria di progetto e amministrazione sono costi indiretti?

I costi indiretti, inseribili a progetto nella misura massima del 15% del totale dei costi diretti, non richiedono rendicontazione: pertanto, le spese che verranno sostenute con il relativo importo non saranno oggetto di controllo da parte dell'ente finanziatore.

I costi dell'affitto della sede possono essere considerati costi indiretti. Sarebbe possibile riconoscere i costi di affitto come costi diretti nella voce "Servizi esterni e altri costi" solo se direttamente funzionali alle attività di progetto.

I costi relativi all'acquisto di materiale per le attività di formazione possono rientrare nei costi indiretti. C'è tuttavia la possibilità di imputare tali costi anche all'interno dei costi diretti (voce "Servizi esterni e altri costi") seguendo le indicazioni riportate nelle Linee Guida di Rendicontazione Finanziaria (sezione 5.2, paragrafi Materiali di Consumo e Beni e Attrezzature).

I costi relativi a figure amministrative possono rientrare nei costi indiretti. C'è tuttavia la possibilità di imputare tali costi anche all'interno dei costi diretti (voce "Risorse umane"), in misura proporzionale e corrispondente all'impegno richiesto alla figura sul progetto e secondo quanto indicato dalle Linee Guida di Rendicontazione Finanziaria (sezione 5.1).